

R.G.



**TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
ORDINANZA**

Il Giudice dell'Esecuzione Francesco Ambrosio,
visto il ricorso depositato dalla società debitrice esecutata [redacted] s.r.l.
in data 4.1.2024,

viste le note depositate in data 12.1.2024 dalla creditrice procedente

[redacted], quale mandataria di [redacted] s.r.l.,

richiamata l'ordinanza del 15.1.2023, resa a scioglimento della riserva assunta
all'udienza tenutasi il medesimo giorno, avente ad oggetto la richiesta di ulteriori
chiarimenti in ordine all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 106 t.u.b.,

viste le note di chiarimenti depositate dalla creditrice procedente in data 18.1.2024,

premesse che:

- la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. [redacted] è stata instaurata in data
28.7.2021 dal creditore fondiario [redacted], quale mandataria di [redacted]

- in data 7.8.2023 è stata delegata la vendita degli immobili pignorati ed il primo
esperimento di vendita è stato fissato per il 24.1.2024;

- in data 5.10.2023 il Tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura della liquidazione
giudiziale della debitrice esecutata [redacted];

- in data 30.11.2023 la Liquidazione Giudiziale [redacted] spiegato
intervento nella presente procedura esecutiva ai sensi dell'art. 41, comma 2, t.u.b.

- con ricorso depositato il 4.1.2024, [redacted] s.r.l., ha sollecitato
l'esercizio dei poteri officiosi del Giudice dell'Esecuzione con riferimento:

(i) al difetto di titolarità del credito in capo alla creditrice procedente [redacted]

[redacted], non potendo la stessa ritenersi sufficientemente dimostrata mediante la
produzione della Gazzetta Ufficiale contenente la comunicazione dell'avvenuta
cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 t.u.b.;

(ii) all'omessa iscrizione nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 t.u.b. da parte della creditrice procedente e della mandataria

- con decreto del 7.1.2024, il Giudice dell'Esecuzione ha fissato l'udienza del 15.1.2024 per sentire le parti in ordine a quanto dedotto dalla debitrice esecutata;

- all'udienza del 15.1.2024 ha insistito nel proprio sollecito dei poteri ufficiosi da parte del Giudice dell'Esecuzione, mentre sia

che la Liquidazione Giudiziale hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire della debitrice esecutata, oltre alla tardività dell'opposizione in quanto proposta dopo che è stata disposta la vendita;

ha altresì rilevato, nel merito:

(i) di essere titolare del credito azionato in sede esecutiva, come si evince – oltre che dalla comunicazione ex art. 58 t.u.b. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – dalla dichiarazione di cessione rilasciata dalla cedente (cfr. doc. 19 allegato alla memoria) e dall'elenco dei crediti ceduti (cfr. doc. 20) nel quale sono ricompresi gli NDG relativi al rapporto intercorrente tra la società debitrice e la

(ii) che l'obbligo di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 106 t.u.b. non riguarda le società veicolo bensì unicamente i cd. *servicer* e che, nel caso di specie, “

ha adottato uno schema di ripartizione dell'attività di *servicing* tra un *master servicer* iscritto all'Albo di cui all'art. 106 T.U.B (– iscritta al n. 247 Albo ex art. 106 TUB) e *special servicer*, operatore incaricato delle attività di recupero, titolare della licenza ex art. 115 TULPS (nel caso specifico:

), come risulta documentalmente provato: dalla procura speciale del

); dalla procura speciale del

dalla visura camerale di

; dalla visura camerale di

(doc. 13); dal sito istituzionale di

- con ordinanza del 15.1.2024, il Giudice dell'Esecuzione ha ritenuto dimostrata la titolarità del credito in capo alla creditrice procedente, mentre ha chiesto ulteriori

chiarimenti con riferimento all'iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 t.u.b., i quali sono stati forniti mediante la nota depositata 18.1.2024;

osserva quanto segue:

1. Sui poteri officiosi del Giudice dell'Esecuzione

Occorre premettere che le questioni concernenti, da un lato, il difetto di titolarità del credito in capo al creditore procedente e, d'altro lato, il difetto di legittimazione derivante dalla mancata iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari, sono state sollevate da _____ successivamente all'emanazione dell'ordinanza con cui è stata disposta la vendita.

Conseguentemente, qualora le stesse dovessero essere qualificate quali motivi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non potrebbe che rilevarsi l'inammissibilità in quanto fatte valere tardivamente.

Deve osservarsi tuttavia che, a prescindere dalla formale proposizione di un'opposizione all'esecuzione, il Giudice dell'Esecuzione ha il potere-dovere di verificare la sussistenza – per tutta la durata del processo esecutivo – delle condizioni dell'azione esecutiva e dei presupposti processuali dell'esecuzione forzata, *“quelli cioè in mancanza - anche sopravvenuta - dei quali quest'ultimo non può con ogni evidenza proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali e va chiuso anticipatamente, al di là e a prescindere di ogni espressa previsione normativa di estinzione”* (cfr. in tal senso Cass. Civ. 2043/2017).

Segnatamente, come osservato da autorevole dottrina, costituiscono condizioni dell'azione esecutiva l'esistenza di un titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile, la legittimazione attiva del creditore e la legittimazione passiva del debitore, nonché l'esistenza di un oggetto dell'esecuzione che sia idoneo allo svolgimento del processo esecutivo.

I presupposti processuali sono invece rappresentati dalla giurisdizione, dalla competenza, dalla capacità processuale delle parti e, qualora una di queste sia rappresentata in giudizio, dalla sussistenza dei presupposti della rappresentanza processuale.

Nella vicenda in esame, le questioni sollevate dalla debitrice riguardano, da un lato, la sussistenza di una condizione dell'azione (ossia la titolarità del credito in capo al procedente) e, d'altro lato, per le ragioni che verranno dettagliatamente esposte nel prosieguo, la sussistenza di un presupposto processuale, e segnatamente l'esistenza

del potere di rappresentanza processuale in capo alla mandataria Special Gardant s.p.a.

L'atto depositato in data 4.1.2024 deve pertanto essere correttamente qualificato quale sollecito all'esercizio dei poteri ufficiosi spettanti al Giudice dell'Esecuzione. Conseguentemente, l'eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto configurante una opposizione all'esecuzione tardiva, deve essere rigettata.

Del pari devono essere rigettate le eccezioni concernenti il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire, dato che non è necessario che la sollecitazione all'esercizio dei poteri ufficiosi provenga da un soggetto dotato di una specifica legittimazione ovvero di un particolare interesse ad agire.

Tanto premesso, può procedersi all'esame ufficioso delle due questioni sopra riportate.

Per quanto concerne l'asserito difetto di titolarità del credito in capo a

., devono intendersi qui richiamate le osservazioni contenute nell'ordinanza del 18.1.2024, ove è stata ritenuta dimostrata la titolarità del credito.

Merita, invece, un maggiore approfondimento in questa sede la questione concernente l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 t.u.b.

2. La riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo

Al fine di meglio comprendere la portata dell'eccezione sollevata dalla debitrice esecutata, e qui oggetto di scrutinio ufficioso, occorre brevemente delineare la disciplina concernente la riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo. Come è noto, le operazioni di cartolarizzazione dei crediti vengono realizzate attraverso la costituzione di società denominate "*società veicolo*" (o "*special purpose vehicle*"), le quali devono essere iscritte a un elenco tenuto presso la Banca d'Italia per finalità statistiche (cfr. art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia sulle "*Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione*")

Tali società provvedono all'emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti dal cedente (denominato "*originator*") e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati ed al rimborso dei titoli emessi.

I crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quelli relativi alle altre operazioni di cartolarizzazione realizzate dalla medesima società (in termini Cass. Civ. 10885/2015).

Tanto premesso in linea generale, occorre rilevare che – alla luce di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, lett. c), l. 130/1999 – la riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo deve essere affidata ai “*soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento*” (cd. *servicer*).

Il sesto comma della medesima disposizione prevede che “*i servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l’iscrizione nell’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti*”.

La Circolare della Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015 ha ulteriormente precisato che “*per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all’art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo, i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V. Non può essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all’art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999, mentre è consentita l’esternalizzazione di specifiche attività operative nell’ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti d’interesse. In caso di esternalizzazione di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento, si richiama in particolare la necessità che il contratto di esternalizzazione preveda espressamente che il servicer sia abilitato ad effettuare periodiche verifiche sui soggetti incaricati volte a riscontrare l’accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità ed efficacia delle procedure di incasso. I risultati di tali verifiche sono documentati*”.

Alla luce di quanto esposto, può conclusivamente affermarsi che:

(i) le società veicolo devono essere unicamente iscritte all’elenco istituito dall’art. 4 del sopra citato provvedimento della Banca d’Italia, per finalità meramente statistiche;

(ii) la riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo deve essere affidata a un *servicer* iscritto all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 t.u.b.;

(iii) il *servicer* nominato può a sua volta delegare la concreta attività di riscossione dei crediti a un cd. *subservicer*, anche non iscritto all'albo, che opera sotto la sua responsabilità.

3. Sulle conseguenze della violazione della normativa richiamata

Occorre ora interrogarsi su quali siano le conseguenze derivanti dalla violazione della normativa richiamata. In particolare, occorre stabilire se l'aver incaricato per la riscossione dei crediti un *servicer* non iscritto all'elenco di cui all'art. 106 t.u.b. possa ripercuotersi sul regolare svolgimento del processo esecutivo.

A tal riguardo, si osserva che l'art. 2, comma 6, della l. 130/1999 – a mente del quale l'attività di riscossione può essere svolta dai soli soggetti iscritti all'albo – rappresenta una norma imperativa.

La categoria delle norme imperative, infatti, non concerne unicamente le norme che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale, bensì anche quelle che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni soggettive e oggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipula stessa del contratto, ponendo la sua esistenza in contrasto con la norma imperativa (cfr., da ultimo, Cass. Civ. Sez. Un. 8472/2022).

La disposizione in esame appartiene a tale ultima categoria di norme imperative, in quanto stabilisce che il contratto con cui la società veicolo conferisce l'incarico per la riscossione dei crediti non può essere stipulato con qualunque soggetto giuridico, bensì soltanto con soggetti dotati di una particolare qualifica, rappresentata dall'essere iscritti all'albo degli intermediari finanziari.

La riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo configura pertanto un'attività "*riservata*" ai soli soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 106 t.u.b. (salva la facoltà di delega da parte di questi ultimi ai cd. *subservicer*, i quali operano sotto la loro responsabilità).

La *ratio* di tale delimitazione soggettiva va rinvenuta nell'esigenza pubblicistica di tutela dei soggetti che hanno acquistato i titoli emessi dalla società veicolo: si intende garantire, infatti, che la riscossione dei crediti – da cui dipende la remuneratività dell'investimento effettuato – venga effettuata da soggetti dotati di determinati requisiti di professionalità.

Acclarata la natura imperativa dell'art. 2, comma 6, l. 130/1999, occorre stabilire, in applicazione dell'art. 1418, comma 1, c.c., se il contratto stipulato in violazione di

tale norma sia nullo ovvero se la nullità debba escludersi in quanto la legge “*dispone altrimenti*”.

A tal riguardo, si deve precisare che la nullità non può essere esclusa per il solo fatto che siano previste diverse sanzioni, dovendo invece accertarsi che queste ultime siano di per sé sufficienti a tutelare l’interesse protetto.

Nella vicenda in esame, alla luce della sopra indicata *ratio* della disposizione, deve affermarsi che le sanzioni proprie dell’ordinamento bancario non consentono di tutelare adeguatamente l’interesse protetto, il quale invece trova piena e compiuta tutela proprio mediante la declaratoria di nullità.

Difatti, la modalità più efficace per evitare che l’attività di riscossione dei crediti venga affidata a soggetti non iscritti all’albo non può che essere la previsione della nullità degli atti mediante i quali viene affidato l’incarico.

Quanto sin qui affermato trova peraltro riscontro in un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “*se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa; e non par dubbio che ne discenda la nullità dell’atto per ragioni – se così può dirsi – ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell’atto medesimo*” (così Cass. Civ. Sez. Un. 26724/2007).

Alla luce di quanto sin qui esposto, deve affermarsi che l’atto con cui la società veicolo conferisce la procura per la riscossione dei propri crediti ad una società non iscritta all’albo di cui all’art. 106 t.u.b. è nullo per violazione di norma imperativa ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. Alle medesime conclusioni deve ovviamente pervenirsi anche con riferimento all’eventuale contratto di mandato stipulato tra i medesimi soggetti.

La nullità di tali atti comporta che la società non iscritta all’albo risulta priva del potere di rappresentanza sostanziale della società veicolo e non può, pertanto, riscuotere i crediti in nome e per conto di quest’ultima.

Ciò si riverbera, inoltre, sul potere di rappresentanza processuale della società incaricata. Secondo quanto disposto dall’art. 77 c.p.c., infatti, la rappresentanza processuale volontaria può essere conferita dal soggetto rappresentato unicamente a colui che abbia altresì il potere di rappresentanza sostanziale (salve eccezioni che non vengono in rilievo nella vicenda in esame).

Conseguentemente, la società non iscritta all'albo, cui sia stato conferito il potere di rappresentanza sostanziale della società veicolo in forza di un atto nullo, non potrà neppure validamente rappresentare in giudizio tale società, ostando a ciò il disposto dell'art. 77 c.p.c.

La stessa risulta infatti priva del potere di rappresentanza processuale, la cui mancanza – in quanto concernente un presupposto dell'azione – può essere rilevata anche d'ufficio dal Giudice dell'Esecuzione.

Quest'ultimo, pertanto, rilevato il difetto di rappresentanza per le ragioni sopra esposte, dovrà assegnare alle parti un termine perentorio per la sanatoria secondo quanto disposto dall'art. 182 c.p.c. (norma concernente il rito ordinario di cognizione ma, in quanto espressione di un principio generale, da ritenersi applicabile anche al processo esecutivo).

Il difetto di rappresentanza processuale potrà quindi essere sanato mediante il conferimento del potere di rappresentanza – sia sostanziale che processuale – a un soggetto iscritto all'albo degli intermediari finanziari.

Ripercorrendo sinteticamente il percorso argomentativo sviluppato, deve sostenersi conclusivamente che:

(i) l'art. 2, comma 6, l. 130/1999 è una norma imperativa che prevede che l'attività di riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo sia “riservata” ai soli soggetti iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 t.u.b. (salva la facoltà di subdelega delle operazioni di riscossione ai cd. *subservicer*, i quali possono anche non essere iscritti all'albo ma operano sotto la responsabilità del *servicer*);

(ii) l'atto con cui una società veicolo conferisce l'incarico per la riscossione dei crediti a una società non iscritta all'albo è nullo ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., di talché tale ultima società risulta priva del potere di rappresentanza sostanziale della società veicolo e non può quindi riscuotere i crediti in nome e per conto di quest'ultima;

(iii) il difetto del potere di rappresentanza sostanziale si riverbera sul potere di rappresentanza processuale, stante il disposto dell'art. 77 c.p.c.;

(iv) il difetto di rappresentanza processuale – in quanto concernente un presupposto dell'azione – può essere rilevato anche d'ufficio dal Giudice dell'Esecuzione, il quale deve in tal caso assegnare un termine per la sanatoria ai sensi dell'art. 182 c.p.c.

4. Sull'incarico conferito da _____ a (

Il credito azionato in via esecutiva nei confronti di originariamente di titolarità della ..., è stato acquistato da .. nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda del Nella medesima Gazzetta Ufficiale si è dato altresì atto che *“la società ha conferito incarico a ... affinché, in nome e per conto della Società, proceda, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti, all'amministrazione, gestione, incasso e recupero delle somme dovute in relazione ai crediti”*.

Il presente processo esecutivo è stato infatti incardinato da quale mandataria di

Successivamente – come precisato nelle note depositate il 18.1.2024 – si è scissa dando vita a due distinti gruppi di società: . In particolare, per quanto qui interessa, il comprende:

(intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'art. 106 t.u.b.) e (società autorizzata ex art. 115 t.u.l.p.s.).

Con atto depositato il 6.7.2022, si è costituita in giudizio quale rappresentante processuale di , in sostituzione del soggetto estinto *“facendo proprie le istanze tutte già formulate da . nell'interesse della mandante”*.

È stata altresì allegata all'atto una procura speciale per atto notarile rilasciata in data 3.8.2021 da . a *“affinché la Società Procuratrice provveda a compiere, in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare (i “Crediti”)*”

Tale procura, alla luce di quanto esposto sopra, deve tuttavia considerarsi nulla ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., in quanto la società veicolo ha conferito incarico per la riscossione dei suoi crediti a una società – ‘

. – non iscritta all'albo di cui all'art. 106 t.u.b., in violazione del disposto dell'art. 2, comma 6, della l. 130/1999. Tale nullità dell'atto di conferimento del potere di rappresentanza sostanziale si riverbera, alla luce del disposto dell'art. 77 c.p.c., sulla legittimazione processuale di

Occorre precisare, inoltre, che non assume alcun rilievo la circostanza che [redacted] sia dotata dell'autorizzazione di cui all'art. 115 t.u.l.p.s., posto che tale autorizzazione – come si evince chiaramente dal tenore letterale della norma – concerne unicamente l'attività stragiudiziale.

Chiamata a prendere posizione sul punto, [redacted] nella memoria depositata il 12.1.2024 ha affermato che il gruppo [redacted] “ha adottato uno schema di ripartizione dell'attività di servicing tra un master servicer iscritto all'Albo di cui all'art. 106 T.U.B ([redacted] – iscritta al n. 247 Albo ex art. 106 TUB) e special servicer, operatore incaricato delle attività di recupero, titolare della licenza ex art. 115 TULPS (nel caso specifico: [redacted])”, ed ha allegato – oltre alla procura conferita a [redacted] e già prodotta in giudizio – una ulteriore procura speciale dal contenuto identico rilasciata nella medesima data (3.8.2021) da [redacted], società invece iscritta nell'elenco di cui all'art. 106 t.u.b.

Con ordinanza del 15.1.2024 il Giudice dell'Esecuzione ha chiesto a [redacted] ulteriori chiarimenti sulla circostanza da ultimo dedotta, in quanto “non si comprende, dall'esame della documentazione allegata, se la cessionaria [redacted]

[redacted] (legittimamente non iscritta all'albo) abbia incaricato della riscossione dei crediti direttamente [redacted], ovvero se abbia conferito l'incarico alla [redacted], da considerarsi servicer, la quale a sua volta avrebbe delegato le operazioni di riscossione a un subservicer non iscritto all'albo, ossia

- orbene, mentre nel primo caso sarebbe stato nominato quale servicer un soggetto non iscritto all'albo, in violazione della normativa sopra richiamata, nel secondo caso la normativa risulterebbe pienamente rispettata, ben potendo il subservicer essere un soggetto non iscritto all'albo. Tuttavia, nella documentazione allegata non si rinviene alcun atto con cui l'asserito servicer, ossia [redacted], delega le operazioni di riscossione al subservicer.

Nonostante la specifica richiesta di chiarimenti, [redacted] nelle note depositate il 18.1.2024 non ha in alcun modo precisato tale aspetto, bensì si è limitata a ribadire l'organizzazione societaria del gruppo [redacted] senza tuttavia specificare, con riferimento all'operazione di cartolarizzazione in esame, se il servicer nominato da [redacted] sia [redacted] – come appare dagli atti di causa – ovvero se quest'ultima sia un mero subservicer incaricato da [redacted].

soggetto iscritto all'albo. A tal fine, tuttavia, avrebbe dovuto produrre l'atto di conferimento della subdelega da _____ a _____ mentre di tale atto non vi è allo stato alcuna evidenza.

Dall'esame della documentazione agli atti risulta pertanto che il *servicer* incaricato da _____ sia _____, soggetto non iscritto all'albo degli intermediari finanziari e in quanto tale privo del potere di rappresentanza sostanziale e processuale della società veicolo.

Conseguentemente, in ragione del rilevato difetto di rappresentanza, deve assegnarsi termine perentorio di sessanta giorni per la sanatoria ai sensi dell'art. 182 c.p.c.

Occorre precisare, infine, che fin quando tale difetto non sarà sanato le attività di vendita, già delegate ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c. in data 7.8.2023, devono essere sospese.

Non vi sono, infatti, altri creditori intervenuti che possano dare autonomo impulso alla procedura esecutiva, considerato che la Liquidazione Giudiziale _____

_____ ha spiegato un mero intervento ai sensi dell'art. 41, comma 2, t.u.b., il quale – essendo volto unicamente ad ottenere le somme ricavate dall'esecuzione eccedenti la quota spettante alla Banca – postula che l'azione esecutiva sia stata correttamente incardinata dal creditore fondiario, il che non è avvenuto nel caso di specie.

Si osserva, peraltro, che alle medesime conclusioni si sarebbe pervenuti perfino nell'ipotesi in cui la procedura di liquidazione giudiziale avesse optato per il subentro nella procedura esecutiva ai sensi dell'art. 216, comma 10, CCII, atteso che anche la facoltà di subentro postula che la procedura esecutiva sia stata previamente e validamente instaurata dal creditore procedente.

P.Q.M.

1. SOSPENDE l'attività di vendita delegata.
2. ASSEGNA termine perentorio di sessanta giorni al creditore procedente per la sanatoria del difetto di rappresentanza.
3. FISSA l'udienza del 24.4.2024 alle ore 9.00 per le determinazioni sulla prosecuzione della procedura.

Si comunichi.

Monza, 22/01/2024

Il Giudice dell'Esecuzione

Francesco Ambrosio